



N. / REG.SEN. 2006
N. /2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 285 D.P.R. n. 115/02,
si attesta l'avvenuto pagamento del
diritto di copia.
Genova, 23/7/2006
IL FUNZIONARIO

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale signori [redacted] e [redacted]
[redacted], nella qualità di genitori del minore [redacted], rappresentati
e difesi dall'avvocato Alessandro Lanata, presso il quale hanno eletto
domicilio e Genova in via xx settembre 23/6 sc. A

contro

Scuola secondaria di primo grado [redacted] con sede a Genova
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall'avvocato [redacted] presso il quale è elettivamente domiciliata a
Genova in via [redacted]

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del
ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello
Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione 7.6.2006, con cui il consiglio di classe della terza



sezione unica della scuola secondaria di primo grado [redacted] ha deliberato di non ammettere l'alunno [redacted] all'esame di licenza media

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della scuola resistente;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione scolastica;

viste le memorie depositate da tali parti;

visto il decreto del presidente f.f. del tribunale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/07/2006 il dott. Paolo Peruggia e uditi gli avvocati Alessandro Lanata, [redacted] e [redacted];

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con atto notificato il 28.6.2006, depositato il 19.7.2006, i signori [redacted] e [redacted], nella qualità di genitori del minore [redacted], impugnano la deliberazione 7.6.2006, con cui il consiglio di classe della terza sezione unica della scuola secondaria di primo grado [redacted] ha deliberato di non ammettere il figlio minore all'esame di licenza media. Denunciano la violazione degli artt. 3 e 24 cost., dell'art. 2 del d.lvo 297 del 1994, dell'art. 21 comma 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'eccesso di potere per inosservanza delle note del ministero dell'istruzione nn 4099/A/4 del 5.10.2004 e 26/A 4° del 5.1.2005, il difetto di istruttoria, lo sviamento e la falsa rappresentazione della realtà, l'ingiustizia manifesta, la disparità di trattamento, il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione.

h

E' chiesta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La scuola resistente si è costituita in giudizio con atto depositato il 19.7.2006, con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con decreto 19.7.2006, n. 261 il presidente f.f. del tribunale ha respinto la domanda interinale per l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

L'amministrazione statale scolastica si è costituita in giudizio con atto 21.7.2006, ed ha depositato una memoria difensiva il 25.7.2006.

La scuola resistente ha depositato una difesa il 26.7.2006.

ed



Il tribunale ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare, e la sufficienza degli elementi di prova in atti, resa nota alle parti la presente determinazione.

E' impugnata la deliberazione con cui il consiglio della terza classe media della scuola resistente ha disposto la non ammissione dell'alunno [redacted] [redacted] all'esame di licenza media.

Va innanzitutto ribadita la giurisdizione del tribunale adito, atteso che l'atto in questione comporta l'esercizio della potestà pubblica di ammissione di un alunno ad un esame avente valore legale: non ha pertanto rilievo l'eccezionale natura privata del soggetto resistente, atteso che la sua attività comporta anche l'assunzione di potestà quale è quella esercitata.

Nel merito lamentano i genitori che dall'atto in questione non si tragga la dovuta considerazione riservata dall'organo deliberante alle condizioni dell'alunno, che è dotato di normali capacità intellettive, ma ha presentato non di meno delle difficoltà di lettura e scrittura ascrivibili alla dislessia, alla disortografia ed alla disgrafia.

h

In fatto il collegio rileva che la relazione della dottoressa [redacted] [redacted], psicologa e psicoterapeuta di fiducia della famiglia, evidenzia che il minore è stato seguito per i problemi indicati sin dal 2002: la collaborazione è proseguita anche negli anni successivi, con il passaggio di [redacted] dalla scuola elementare alla media, e che in tale contesto c'è stato un incontro con gli organi direttivi della scuola resistente alla fine dell'anno scolastico 2004/2005. Tale circostanza è esposta nella relazione dell'indicata professionista, ed è confermata dalla scuola, che evidenzia che altri contatti in tal senso si svolsero tra le parti.

Tanto premesso devono considerarsi fondate le censure con cui i ricorrenti denunciano l'eccesso di potere per inosservanza delle note ministeriali a proposito della cura degli alunni dislessici, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione.

Infatti le note ministeriali 4099/A/4 del 5.10.2004 e 26/A 4° del 5.1.2005 sottolineano la necessità che il sistema educativo tenga conto delle problematiche comportate a taluni alunni dalla dislessia, e che siano apportati dei correttivi ai normali programmi, al fine di favorire l'apprendimento di costoro e di scongiurare ritardi nel percorso scolastico.

La natura degli atti amministrativi citati è tale da costituire una disposizione impartita dagli organi centrali a quelli regionali, e da questi a tutti gli istituti d'istruzione: ne consegue che si tratta di circolari, la cui

PL



osservanza è necessitata da parte di tutte le scuole.

Nel caso in questione non risulta dalle schede valutative che la scuola frequentata da [redacted] abbia tenuto nella debita considerazione la sua particolare situazione, riconosciuta dall'amministrazione scolastica nel senso indicato. La deliberazione impugnata non opera alcun richiamo alle problematiche esposte, risultando al contrario che la condotta dell'alunno è assimilata a quella degli altri due colleghi non ammessi all'esame di licenza.

L'atto in questione non enuncia se anche gli altri due alunni fermati nel percorso scolastico siano portatori di problematiche degne di considerazione, per cui deve ritenersi positivamente riscontrata la sussistenza dei vizi evidenziati.

In considerazione di ciò l'atto impugnato va annullato, dovendosi demandare all'istituzione una nuova valutazione della situazione dell'alunno, che si mostri rispettosa dei principi sopra esposti.

Le spese possono essere compensate, data la natura della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27/07/2006 con l'intervento dei signori:

- Raffaele Prosperi, Presidente FI
- Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
- Davide Ponte, Primo Referendario

L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature: Raffaele Prosperi]

[Redacted signature]